



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO**

in persona del giudice del lavoro Giovanni Mimmo ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero 1151 del ruolo generale dell'anno 2013 promossa

DA

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI [REDACTED], con sede in [REDACTED],
contrada Consolida, in persona del legale rappresentante il commissario straordinario Salvatore
[REDACTED], elettivamente domiciliata in Roma viale Cardinal Ginnasi n. 8, presso lo studio
dell'Avv. Pier Luigi Tiberio, rappresentata e difesa dai procuratori Avv.ti Pietro De Luca e
Domenico Cantavenera

OPPONENTE

CONTRO

**INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI
"GIOVANNI AMENDOLA"**, con sede in Roma via Nizza n. 35, in persona del legale
rappresentante *pro-tempore*, elettivamente domiciliato in Roma via Nizza n. 35 presso l'ufficio
legale dell'istituto, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Bruno Pontecorvo

OPPOSTO

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 9228/2012

FATTO E DIRITTO

I. Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 24 ottobre 2012 l'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" (di seguito denominato 'INPGI') ha chiesto il pagamento nei confronti dell'Azienda Sanitaria Provinciale di [REDACTED] (di seguito denominata 'ASP') della somma di € 20.762,00 a titolo di contributi previdenziali e sanzioni relative al giornalista [REDACTED] per il periodo dal novembre 2009 al dicembre 2011.

Il Tribunale di Roma con decreto ingiuntivo n. 9228/2012 del 16 novembre 2012 ha ingiunto all'ASP il pagamento in favore dell'INPGI della somma indicata oltre ad € 1.000,00

per spese del procedimento. L'INPGI ha notificato il decreto ingiuntivo all'ASP il 6 dicembre 2012.

1.1. L'ASP con ricorso depositato in data 14 gennaio 2013 ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo affermando che il dipendente [redacted] non ha svolto nel periodo indicato attività giornalistica, ma attività amministrativa in qualità di collaboratore amministrativo, per cui i contributi previdenziali sono stati regolarmente versati in favore dell'Inpdap. Ha chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo; in via subordinata ha chiesto il trasferimento dei contributi dall'ex Inpdap (attualmente Inps) all'INPGI.

1.2. L'INPGI nel costituirsi in giudizio ha rilevato che a seguito di un accertamento ispettivo del 23 gennaio 2012 era emerso lo svolgimento da parte del dipendente [redacted] di attività giornalistica, per cui l'ASP era tenuto a versare all'istituto i relativi contributi previdenziali. Ha chiesto, pertanto, il rigetto dell'opposizione.

2. Oggetto del presente giudizio è costituito dalla sussistenza dell'obbligo di versamento di contributi previdenziali all'INPGI a carico dell'ASP in relazione al dipendente [redacted].

Premesso che non è contestata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'ASP e il signor [redacted], l'INPGI fonda la propria pretesa sul presupposto che il dipendente abbia in concreto svolto attività di giornalista quale responsabile dell'ufficio stampa dell'azienda sanitaria, mentre quest'ultima afferma che le mansioni espletate avevano un contenuto meramente amministrativo.

2.1. L'istruttoria espletata nel corso del giudizio ha consentito di individuare in maniera concorde le mansioni effettivamente svolte dal dipendente [redacted].

Il teste [redacted] giornalista di una testata on line, ha riferito che [redacted] era "addetto stampa dell'Asp; lui diffonde comunicati per l'Asp e tramite mail mi contattava per sapere se avevo ricevuto i suoi comunicati. Io so che faceva solo questo e non faceva altro e questo lo so per conoscenza diretta. Io so che lui era un impiegato dall'Asp che si occupava dell'ufficio stampa. In alcuni periodi i comunicati venivano inviati più frequentemente in altri periodi meno, dipende dalle situazioni. Non so dire se ci fossero altri soggetti che inviavano tali comunicati; posso dire che li mandava lui in quanto spesso mi chiamava per chiedermi se avevo ricevuto il comunicato e se avevo intenzione di pubblicarne il contenuto; alcune volte si trattava di semplici inviti a conferenze stampa o presentazioni di iniziative. Qualche volta mi è capitato di partecipare a tali conferenze stampa; una volta ricordo che era presente il signor [redacted], era se non ricordo male la presentazione del bilancio annuale. So che le mail che mi arrivavano venivano inviate anche ad altre testate giornalistiche in quanto dalla mail si evinceva che venivano inviate a più indirizzi di giornalisti. Per me l'unico punto di riferimento per l'Asp era [redacted] io avevo anche contatti diretti con medici, ma l'unico contatto con l'ufficio stampa era [redacted], nessun altro mi ha mai chiamato presentandosi come ufficio stampa dell'Asp".

Il teste P. [redacted], dipendente dell'ASP, ha riferito che [redacted] "una mattinata di fine 2009 lui è venuto nel mio ufficio dicendomi che era il capo ufficio stampa e che doveva realizzare la rassegna stampa e si sarebbe appoggiato al mio ufficio dove c'erano le macchine fotocopiatrici. Il direttore amministrativo mi ha detto che avrei potuto collaborare con il signor [redacted] per quello che potevo. Il signor [redacted] la mattina andava in edicola, prendeva 4 o 5 quotidiani, veniva nel mio ufficio, evidenziava tutti gli articoli riguardanti la sanità locale e nazionale; io facevo le fotocopie degli articoli e poi il signor [redacted] li impaginava e li distribuiva. Questo è durato fino alla fine del 2011 ... Mi è capitato di fotocopiare comunicati stampa che mi venivano dati dal signor [redacted] e che venivano sostanzialmente inseriti nella rassegna stampa. Io non ho avuto rapporti con soggetti diversi dal signor [redacted] che si occupavano dell'ufficio stampa".

La test [redacted] ha dichiarato che il ricorrente dopo un periodo di sospensione dal servizio è stato assegnato all'ufficio affari generali per svolgere mansioni di collaboratore amministrativo, che erano quelle da cui proveniva, ma di non sapere dire in concreto di cosa si sia occupato, precisando però "Non so se il [redacted] possa essere considerato giornalista, lui scriveva solo comunicati stampa e non mi risulta che scrivesse articoli di giornale. [redacted] faceva la rassegna stampa: raccoglieva i quotidiani, evidenziava le notizie utili per l'azienda e faceva la rassegna che distribuiva agli uffici; tale operazione prima veniva svolta da un altro dipendente. Ricordo che questa attività la faceva [redacted], non ricordo che la facessero anche altri soggetti. I comunicati riguardavano la diffusione di notizie relative all'azienda che potessero interessare i cittadini, come per esempio la chiusura dei locali per disinfestazioni, ovvero che in un determinato laboratorio si eseguisse un test".

Infine, il teste L. [redacted] ha riferito che [redacted] "si occupava della rassegna stampa; la mattina andava a prendere i giornali, sottolineava articoli di interesse da sottoporre al direttore generale per le valutazioni e per fare eventuali riscontri, per esempio repliche, chiarimenti, ecc. Che io sappia il [redacted] faceva solo questa attività. Faceva anche qualche comunicato stampa, ma la sottoponeva sempre al direttore generale; lui dava le notizie ai giornali su input del direttore generale. Le conferenze stampa le faceva il direttore generale o per esempio un primario".

Pertanto, a prescindere dal formale inquadramento, se come collaboratore amministrativo o responsabile dell'ufficio stampa (di cui era pacificamente l'unico componente), può affermarsi che il signor [redacted] si occupava di predisporre la rassegna stampa, attività che presupponeva la ricerca all'interno delle testate giornalistiche di notizie che potevano interessare il campo della sanità o in ogni caso l'azienda sanitaria e la materiale selezione delle notizie ritenute rilevanti, e i comunicati stampa relativi alle attività dell'azienda; inviava i comunicati stampa alle testate giornalistiche, mantenendo i rapporti con i giornalisti delle altre testate, li invitava a conferenze stampa organizzate dall'azienda, ecc.

2.2. Costituisce attività giornalistica la prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione, ponendosi il giornalista quale mediatore intellettuale tra il fatto e la diffusione della conoscenza di esso, con il compito di acquisirne la conoscenza, valutarne la rilevanza in relazione ai destinatari e predisporre il messaggio con apporto soggettivo e creativo, ed assumendo rilievo, a tal fine, la continuità o periodicità del servizio nel cui ambito il lavoro è utilizzato, nonché l'attualità delle notizie e la tempestività dell'informazione, che costituiscono gli elementi differenziatori rispetto ad altre professioni intellettuali e sono funzionali a sollecitare l'interesse dei cittadini a prendere conoscenza e coscienza di tematiche meritevoli di attenzione per la loro novità (cfr. Cass. 29 agosto 2011, n. 17723; 22 novembre 2010, n. 23625).

2.3. Sovrapponendo tali criteri alle attività effettivamente svolte dal dipendente **C. S.**, sussistono gli elementi per qualificare il rapporto come giornalistico piuttosto che come mera attività amministrativa.

C. S., infatti, eseguiva una attività di ricerca e selezione di notizie ritenute rilevanti per le attività istituzionali dell'azienda e predisponeva una raccolta di tali notizie; inoltre, comunicava all'esterno le notizie relative all'azienda, predisponendo materialmente i comunicati stampa e provvedendo ad inviarli agli organi di informazione.

Tale attività, seppure in maniera piuttosto embrionale, integra attività giornalistica, posto che presuppone un minimo di creatività intellettuale nella selezione delle notizie, nella predisposizione della rassegna stampa e nella redazione di comunicati; si può, infatti, affermare che quella del signor **C. S.** fosse una "prestazione di lavoro intellettuale diretta alla raccolta, commento ed elaborazione di notizie volte a formare oggetto di comunicazione attraverso gli organi di informazione" che costituisce elemento fondante dell'attività giornalistica.

Peraltro, dalle dichiarazioni testimoniali è emerso che il **C. S.** si occupasse, da solo, esclusivamente di tale attività, per cui può affermarsi che egli abbia svolto in maniera piena e continuativa attività giornalistica.

Nel momento in cui una azienda sanitaria decida di dotarsi di un ufficio stampa per la predisposizione di una rassegna stampa e di comunicati da diffondere ai mezzi di informazione, assegnandovi ad esso un proprio dipendente, di fatto svolge attività che può essere qualificata come giornalistica, seppure del tutto estranea alle proprie funzioni istituzionali. Ma la circostanza che la predisposizione di una rassegna stampa e di comunicati costituisca una attività del tutto estranea alle funzioni istituzionali di una azienda sanitaria non può portare di per sé a far ritenere amministrativa una attività che è pur sempre giornalistica.

3. Una volta qualificata come giornalistica l'attività svolta dal dipendente deve essere affermato l'obbligo del versamento dei contributi all'INPGI.

Non può essere condivisa l'osservazione dell'ASP secondo cui il versamento dei contributi previdenziali all'Inpdap in ogni caso esonererebbe l'azienda dall'ulteriore versamento dei contributi per lo stesso dipendente all'INPGI.

In caso di omesso o ritardato pagamento di contributi previdenziali all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI), privatizzato ai sensi del d.lgs. n. 509 del 1994, non è invocabile dal datore di lavoro, che ritenesse sussistente l'obbligo contributivo con l'INPS (ovvero come nel caso in esame con l'ex Inpdap) anziché con l'INPGI, l'art. 1189 c.c., che presuppone l'errore scusabile, della cui prova è onerato colui che l'invoca, posto che il datore di lavoro non può ignorare il contenuto del rapporto di lavoro della propria dipendente, con il proprio conseguente obbligo, comprensivo della somma aggiuntiva a titolo di sanzione (cfr. Cass. 5 novembre 2012, n. 18916; 5 giugno 2009, n. 13075; 3 ottobre 2007, n. 20735).

Nella fattispecie in esame non vi sono ragioni per ritenere sussistente un errore scusabile, considerato che il contenuto giornalistico dell'attività lavorativa del signor [redacted] doveva essere certamente conosciuto dal datore di lavoro.

Ne consegue da un lato l'insorgenza di un obbligo contributivo in favore dell'INPGI comprensivo di somme aggiuntive e dall'altro il diritto dell'ASP a ripetere quanto indebitamente versato all'Inpdap (ora INPS).

4. L'opposizione deve essere rigettata e il decreto ingiuntivo opposto deve, quindi, essere integralmente confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.

5. L'ASP, soccombente, deve essere condannata al pagamento in favore dell'INPGI delle spese di giudizio liquidate in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 20 luglio 2012 n. 140.

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, rigetta l'opposizione e, per l'effetto, dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo; condanna l'Azienda Sanitaria Provinciale di [redacted] al rimborso in favore dell'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola" dei compensi professionali di avvocato che liquida in complessivi € 1.500,00, oltre IVA e CPA come per legge.

Roma, il 22 ottobre 2013

Il giudice
Giovanni Mimmo